Codice A1715A
D.D. 17 aprile 2024, n. 302
Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda Faunistico-Venatoria (A.F.V.) ''CELLARENGO'' (AT) - Rinnovo concessione della A.F.V.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 302/A1715A/2024 DEL 17/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda Faunistico-Venatoria (A.F.V.) “CELLARENGO” (AT) – Rinnovo concessione della A.F.V.

Visti e viste:
l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la Deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale 11.12.1998 n. 363 con la quale è stata confermata e rinnovata l’azienda faunistico venatoria denominata “Cellarengo” di complessivi ettari 731, ubicata nel comune di Cellarengo, nella zona faunistica della Provincia di Asti, a favore del Signor *omissis*, fino al 31.01.2000;

la determinazione dirigenziale 29.11.2011 n. 1298 con la quale è stata rinnovata l’azienda faunistico venatoria denominata “Cellarengo” di complessivi ettari 731, ubicata nel comune di Cellarengo, nella zona faunistica della Provincia di Asti, a favore del Signor *omissis*, fino al 31.01.2018;

la determinazione dirigenziale 23.01.2018 n. 99 con la quale è stata rinnovata l’azienda faunistico venatoria denominata “Cellarengo” di complessivi ettari 731, ubicata nel comune di Cellarengo,

nella zona faunistica della Provincia di Asti, a favore del Signor *omissis*, fino al 31.01.2024;

la determinazione dirigenziale 25.11.2023 n. 1026 con cui è stata rettificata la superficie dell'AFV CELLARENGO da ettari 731,0000 come rinnovati con la determinazione dirigenziale del 23/01/2018 n. 99 a ettari 758,1756, di cui ettari 705,8012 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) quale base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

l'istanza del 30/10/2023 (Prot. N. 29927), con la quale il Signor GHIGNONE Antonio Piero ha richiesto il rinnovo della concessione;

preso atto della relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

verificato che lo statuto del consorzio della riserva di caccia di Cellarengo del 24/06/1999 prevede all'articolo 3 che lo stesso ha una durata di sei anni con tacito rinnovo di pari durata;

visto il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 26/02/2024, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

visto il verbale istruttorio relativo all'istanza di rinnovo, redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria e conservato agli atti dell'ufficio;

constatato che la richiesta di rinnovo della concessione è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto pertanto, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore e della documentazione presentata:

- di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la concessione dell'AFV "Cellarengo" ubicata nel comune di Cellarengo, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti con superficie totale di ettari 758,1756, di cui ettari 705,8012 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo-Pastorale), per anni 6 come previsto dallo statuto del consorzio, al Signor GHIGNONE Antonio Piero fino al 31/01/2030;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e delle aziende agri-turistico-venatorie - AATV");

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621",che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30.01.2023 “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l’anno 2023”, dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la concessione dell’AFV

“Cellarengo” ubicata nel comune di Cellarengo, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti, con superficie totale di ettari 758,1756, di cui ettari 705,8012 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo-Pastorale), per anni 6 come previsto dallo statuto del consorzio, al Signor GHIGNONE Antonio Piero fino al 31/01/2030;

- di definire che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale 11.12.1998 n. 363, nella determinazione dirigenziale 23.01.2018 n. 99 di rinnovo della concessione al 31.01.2024 e nella determinazione dirigenziale 25.11.2023 n. 1026 di ricalcolo della superficie in concessione e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale;

- di richiamare altresì che il Settore regionale *Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura*, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull’attività dell’Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell’Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: “AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall’altra tali da permettere l’individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Asti, nonché al Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo;

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto